N. 2

O R D I N E E S E C U T I V O

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NELLE CONTEE DI BRONX, DUTCHESS, KINGS, NASSAU, NEW YORK, ORANGE, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND, SUFFOLK, SULLIVAN, ULSTER, WESTCHESTER E IN QUELLE CONTIGUE

PREMESSO CHE il 1° settembre 2021 e successivamente a causa della depressione post-tropicale Ida si sono instaurate condizioni pericolose nello Stato di New York, che comportano un pericolo immediato per i trasporti pubblici, i servizi di pubblica utilità, la salute pubblica e i sistemi di pubblica sicurezza nelle contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster, Westchester e in quelle contigue;

E CHE la tempesta tropicale Ida ha portato piogge torrenziali e provocato allagamenti e che queste condizioni hanno causato oltre 31.300 interruzioni di corrente, caduta di alberi, allagamenti localizzati, chiusure di strade e danni a edifici pubblici e privati in tutte le zone colpite, e continuano a costituire una minaccia alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IO, KATHY HOCHUL, Governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione dello Stato di New York e dalla Sezione 28 dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione (Executive Law), prendo atto che ci troviamo di fronte a un imminente stato di calamità, che le amministrazioni locali interessate non sono in grado di fronteggiare adeguatamente. Dichiaro pertanto lo stato di calamità naturale a decorrere dal 2 settembre 2021 entro i confini territoriali delle contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster, Westchester e in quelle contigue. Il presente Ordine esecutivo resterà in vigore fino al 2 ottobre 2021; e

INOLTRE, ai sensi della Sezione 29 dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione ordino l'attuazione del Piano completo per la gestione delle emergenze statale (State Comprehensive Emergency Management Plan) e autorizzo, con decorrenza 2 settembre 2021, la Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services), la Divisione degli affari militari e navali (Division of Military and Naval Affairs), il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation), il Dipartimento di correzione e supervisione delle comunità (Department of Corrections and Community Supervision), la Commissione dei servizi pubblici (Public Service Commission), il Dipartimento del lavoro (Department of Labor), l'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della tutela del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), l'Ufficio per i servizi generali (Office of General Services), l'Autorità della Thruway (Thruway Authority), altre agenzie statali, se necessario, e la Croce Rossa Americana (American Red Cross), ad adottare misure idonee per proteggere il patrimonio demaniale e assistere le amministrazioni locali e tutti i soggetti interessati negli interventi di protezione civile e di ripristino una volta cessata l'emergenza e a fornire ogni altro tipo di assistenza necessaria per tutelare la salute pubblica e la pubblica sicurezza.

INOLTRE, la presente dichiarazione è conforme ai requisiti del Codice delle norme emanate dall'Esecutivo e dalle Agenzie federali 49 (Code of Federal Regulations, C.F.R). 390.23(a)(l)(A), che consente di sospendere le parti da 390 a 399 delle Norme di sicurezza stradale federale (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR). Tale aiuto da parte del FMCSR è necessario a garantire che le squadre addette ai servizi di emergenza possano liberare strade di importanza vitale e accelerare lo spostamento delle squadre addette al ripristino dell'energia nello Stato di New York.

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione di interrompere temporaneamente o modificare leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti, anche parzialmente, dei singoli enti durante le calamità che colpiscono lo Stato, nel caso in cui il rispetto di tali disposizioni potrebbe impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari o la fornitura di aiuto o assistenza per far fronte alle calamità, sospendo o modifico le seguenti disposizioni a partire dalla data del presente Ordine esecutivo fino al 2 ottobre 2021:

- Sezione 97-G della Legge finanziaria dello Stao, per quanto necessario a consentire l'acquisto di cibo, forniture, servizi e mezzi, oppure dotare o provvedere a vari servizi centralizzati in modo da fornire assistenza ad enti locali, individui e altri soggetti non statali colpiti, nelle attività di intervento e ripresa dall'emergenza da calamità;

- Combinato disposto della Sezione 112 della Legge finanziaria dello Stato e dell'Articolo V, Sezione I della Costituzione dello Stato, per quanto necessario ad aggiungere ulteriori opere e cantieri e prorogare i termini degli appalti pubblici;

- Sezione 163 della Legge finanziaria dello Stato e Articolo 4-C della Legge sullo sviluppo economico (Economic Development Law), per quanto necessario a consentire l'acquisto di merci, servizi, tecnologie e materiali in deroga alle procedure ordinarie di comunicazione e acquisto.

- Sezione 136-a della Legge finanziaria dello Stato, per quanto necessario a riunire i servizi di progettazione e costruzione in un unico contratto e/o per l'acquisizione di servizi di ispezione della progettazione e della costruzione;

- Sezione 38 (1), (2) e (3), della Legge sulle strade di grande comunicazione (Highway Law), per quanto necessario ad autorizzare l'aggiudicazione di appalti d'emergenza, e

- Sezioni 375, 385 e 401 del Codice della strada (Vehicle and Traffic Law), per quanto necessario ad esentare i veicoli regolarmente registrati validamente in altre giurisdizioni dai requisiti di registrazione, equipaggiamento e dimensione, per favorire le misure preventive e gli interventi di protezione civile;

INOLTRE, con il presente atto modifico temporaneamente, per il periodo a decorrere dalla data del presente Ordine esecutivo e fino al 2 ottobre 2021, le seguenti leggi:

- Sezione 24 del Regolamento di attuazione; Sezioni 104 e 346 della Legge sulle strade di grande comunicazione; Sezioni 1602, 1630, 1640, 1650 e 1660 del Codice della strada; Sezione 14(16) della Legge sui trasporti (Transportation Law); Sezioni 6-602 e 17-1706 della Legge sui paesi (Village Law); Sezione 20(32) della Legge generale sui comuni (General City Law); Sezione 91 della Legge sulle città di seconda classe (Second Class Cities Law); Sezione 19-107(ii) del Codice amministrativo di New York City (New York City Administrative Code) e Sezione 107.1 del Titolo 21 dei Codici, norme e regolamenti di New York (New York Codes, Rules and Regulations), per quanto necessario a conferire alla Governatrice la facoltà di disciplinare il traffico e la circolazione veicolare su strade, superstrade e autostrade.

C O S Ì D E C I S O, con la mia firma autografa e col Sigillo privato dello Stato, nella città di Albany, addì 2 settembre dell'anno duemilaventuno.

PER LA GOVERNATRICE

La Segretaria della Governatrice